

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2007

relativa a misure d'emergenza che si applicano ai prodotti della pesca importati dall'Albania e destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2007) 4482]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/642/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 178/2002, occorre adottare le misure necessarie quando risulta che gli alimenti importati da un paese terzo possono costituire un grave pericolo per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e quando tale rischio non può essere contenuto in modo soddisfacente con le misure già adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

(2) In base al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾, gli operatori del settore alimentare devono garantire che i limiti dell'istamina nei prodotti della pesca non siano superati. Tali limiti, insieme ai metodi di campionamento e di analisi, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari ⁽³⁾.

(3) Una recente ispezione comunitaria in Albania ha evidenziato una capacità limitata da parte delle autorità albanesi di effettuare i controlli necessari, in particolare per individuare l'istamina nel pesce e nei prodotti della pesca.

(4) Un livello eccessivo di istamina nei prodotti della pesca costituisce un grave rischio per la salute umana.

(5) Occorre adottare a livello comunitario misure applicabili alle importazioni dei prodotti della pesca che possono essere contaminati, per assicurare una protezione efficace e uniforme in tutti gli Stati membri.

(6) Le importazioni nella Comunità di prodotti della pesca ottenuti da specie associate a un elevato contenuto di istamina dovrebbero essere autorizzate unicamente se è possibile provare che sono stati sottoposti a controlli sistematici all'origine per verificare che i livelli di istamina non superino i limiti fissati dal regolamento (CE) n. 2073/2005.

(7) Occorre tuttavia autorizzare temporaneamente l'importazione di partite che non sono corredate dai risultati dei controlli all'origine, purché gli Stati membri assicurino che tali partite sono sottoposte a controlli adeguati all'arrivo al confine comunitario per verificare che i livelli di istamina non superino i limiti fissati dal regolamento (CE) n. 2073/2005. Tale autorizzazione temporanea deve essere limitata al tempo necessario alle autorità albanesi per adeguare le proprie possibilità di controllo.

(8) Il regolamento (CE) n. 178/2002 istituisce un sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi, di cui è opportuno avvalersi per applicare la norma relativa all'informazione reciproca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE del Consiglio ⁽⁴⁾. Occorre inoltre che gli Stati membri tengano informata la Commissione mediante relazioni periodiche riguardanti tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti della pesca originari dell'Albania.

(9) La presente decisione va riesaminata alla luce delle garanzie fornite dall'Albania e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo d'applicazione

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca per i pesci che appartengono alle famiglie *Scombridae*, *Clupeidae*, *Coryfenidae*, *Pomatomidae* e *Scombresosidae*, importati dall'Albania e destinati al consumo umano.

Articolo 2

Esami analitici per l'istamina

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 unicamente se sono accompagnati dai risultati di un esame analitico per l'istamina effettuato in Albania o in un laboratorio straniero accreditato prima della spedizione che indichino che i livelli di istamina sono al di sotto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 2073/2005. Tali esami devono essere effettuati secondo il metodo di campionamento e di analisi di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 che non sono accompagnati dai risultati degli esami analitici di cui al paragrafo 1 purché lo Stato membro importatore assicuri che ciascuna partita di tali prodotti è sottoposta a esami per verificare che i livelli di istamina si trovano al di sotto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 2073/2005. Tali esami devono essere effettuati secondo il metodo di campionamento e di analisi di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005. L'autorità competente dispone il blocco ufficiale della partita interessata fino all'ottenimento di un risultato favorevole.

Articolo 3

Comunicazione delle informazioni

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione se gli esami effettuati in base all'articolo 2, paragrafo 2, mettono in evidenza livelli di istamina che superano i livelli fissati dal regolamento (CE) n. 2073/2005 per i prodotti della pesca.

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su tutti gli esami effettuati in base all'articolo 2, paragrafo 2.

Gli Stati membri utilizzano il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi creato dal regolamento (CE) n. 178/2002 per l'invio di tali informazioni e di tali relazioni.

Articolo 4

Imputazione delle spese

Tutte le spese sostenute per l'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro rappresentante.

Articolo 5

Conformità

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti presi per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 6

Periodo d'applicazione

La presente decisione viene riesaminata sulla base delle informazioni e delle garanzie fornite dall'autorità albanese e, se del caso, dei risultati di un'ispezione in loco effettuata dagli esperti della Comunità.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione